

Stato del disegno di legge su pre- ruolo universitario e degli EPR

Paolo Valente


Iter (1)

- Ad **aprile 2019** la VII Commissione permanente della Camera dei Deputati ha deciso di **abbinare 5 Disegni di Legge** sul reclutamento universitario, pre-ruolo, contratti, assegni di ricerca, e di affidare a un **Comitato ristretto** (composta di componenti della Commissione) il compito di elaborare un testo unico di sintesi che potesse essere poi discusso. I **DdL** abbinati saranno in conclusione 7.
- A **giugno 2020** il Comitato ristretto, coordinato dall'**on. Melicchio**, aveva elaborato un primo testo unico
- Questa prima versione **non prevedeva alcuna norma specifica per gli enti di ricerca**, sebbene la modifica delle norme su AdR e contratti universitari avrebbe naturalmente comunque impattato anche su di essi.
- E' seguita un'ulteriore fase di elaborazione e di interlocuzione con i portatori di interesse, principalmente nell'ambito universitario, ma anche con i Presidenti degli EPR.


Iter (2)

- Ad **aprile 2021** il Comitato ristretto ha presentato alla Commissione il testo unico risultante, che lo ha rapidamente **adottato**
- In tempi brevissimi la Commissione ha poi svolto la discussione formale, con la presentazione e votazione degli emendamenti
- Il **9 giugno 2021** il testo è stato **approvato** dalla VII Commissione e **trasmesso** alle altre Commissioni competenti per i pareri consultivi, e poi all'Assemblea per la discussione e votazione
- Il **15 giugno 2021** la Camera dei Deputati ha votato gli emendamenti e i singoli articoli e ha **approvato il DdL** in prima lettura
- Testo approvato e trasmesso al Senato:
<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01300125.pdf>
- Il **6 luglio 2021 (OGGI)** la VII Commissione del Senato inizia l'esame in sede redigente, relatore Sen. Verducci


Cosa cambia in sintesi (università)



Cosa cambia in sintesi (enti di ricerca; ricercatori)



Cosa cambia in sintesi (enti di ricerca; tecnologi)



Alcuni punti rilevanti (1)

- Il dottorato di ricerca è indispensabile per il conferimento di un assegno di ricerca (se non al momento della domanda, all'inizio dell'assegno)
- In un primo momento era previsto di poter attribuire assegni di ricerca a chi avesse conseguito il dottorato da non più di 6 anni (con le consuete deroghe per maternità ecc.). Tale vincolo non è presente nel testo approvato dalla Camera.
- Viceversa, non si possono conferire borse di ricerca a chi ha conseguito il dottorato di ricerca.
- In un primo momento era possibile avere un contratto RTDt (tenure) a condizione di non aver prestato servizio in quella stessa università nei 5 anni precedenti. Tale vincolo nel testo approvato dalla Camera è stato trasformato in una quota riservata di un terzo in favore di chi abbia prestato servizio per almeno 36 mesi presso enti o università diverse.

Alcuni punti rilevanti (2)

- Le **commissioni per il conferimento di RTDt** sono composte da 3 a 5 componenti, professori di prima o seconda fascia dell'università o **primi ricercatori/dirigenti di ricerca in possesso di ASN, estratti a sorte**; Inoltre non vengono riconosciuti compensi **né rimborso spese**.
- La **valutazione** per il passaggio al ruolo di **professore associato** può includere una **prova didattica**
- Per gli **enti di ricerca** i requisiti per partecipare a un concorso **RTDt** sono quelli del secondo periodo lettera a) del comma 4 dell'art. 20 D.lgs. 127/2003 (**dottorato o tre anni di attività di ricerca**)

Alcuni punti rilevanti (3)

- Gli enti di ricerca possono assumere per chiamata diretta, come **primo ricercatore a TI**, ricercatori RTDt in servizio presso un'università **da almeno un triennio**
- Le **università** possono assumere per chiamata diretta, come **professore associato**, ricercatori RTDt in servizio presso un ente di ricerca **da almeno un triennio** e **in possesso di ASN**

Un ulteriore punto sul reclutamento degli EPR

